

XXXIII Congresso di studio

Il codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza a un anno dall'introduzione. Il ruolo del commercialista e le prime applicazioni

Responsabilità di amministratori e organo di controllo in caso di mancata attivazione degli adeguati assetti

Brescia – 14 ottobre 2023

prof. Alessandro Danovi – Università degli Studi di Bergamo

Agenda



- 1. Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili
- 2. Obblighi dell'Organo amministrativo in materia di adeguati assetti
- 3. Il concetto di adeguatezza
- 4. Prime pronunce giurisprudenziali sulla responsabilità degli amministratori
- 5. Obblighi dell'Organo di controllo in materia di adeguati assetti

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili



In materia di «adeguati assetti», l'art. 2086 cc (modificato ex art. 375 CCI già in occasione della sua parziale entrata in vigore nel 2019) dispone che:

«L'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.»

La finalità di tali adeguati assetti con riferimento alla crisi d'impresa è meglio trattata all'art. 3 del Codice della crisi.

Art. 3 co. 3 CCI – Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa

«Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure [...] devono consentire di:

- a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4 [debiti scaduti di vario genere];
- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento [...]»

Adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili



Ulteriori disposizioni normative rilevanti:

- Art. 2475 c.c.: nella S.R.L. l'istituzione degli adeguati assetti è di esclusiva spettanza degli amministratori.
- Art. 2476, comma 6 c.c., introdotto dal CCI: l'amministratore inerte e negligente nella conservazione del patrimonio aziendale risponde illimitatamente ai creditori sociali con il proprio patrimonio personale in caso di incapienza di quello della società.
- Art. 2381 c.c.: il C.D.A. valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e l'amministratore delegato cura che l'assetto sia adeguato alla natura e dimensioni dell'impresa

Obblighi di attivazione e vigilanza in materia di adeguati assetti



Le norme che interessano gli amministratori riguardano:

- 1. Gli obblighi di adozione degli adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili *ex* art 2086 cc (invariati rispetto alla prima formulazione del CCI che li aveva modificati), ora richiamati anche dall'art. 3 CCI.
- 2. La facoltà di accedere alla composizione negoziata (Art. 12 CCI), e l'obbligo di intraprendere iniziative idonee al risanamento.

Le responsabilità dell'organo di controllo sono normate:

- 1. Dagli artt. 2403-2407 cc per quanto riguarda gli obblighi di adozione degli adeguati assetti;
- 2. Dall'art. 25-octies CCI, per quanto riguarda la tempestiva emersione della crisi e la sua gestione da parte degli amministratori.

Adeguatezza ex ante vs. ex post



- All'atto pratico l'«adeguatezza» degli assetti sarà valutata ex post come la capacità astratta dell'impresa di diagnosticare ex ante e gestire tempestivamente la crisi.
- Mezzo o risultato? Ex post, la diagnosi potrebbe non essere efficace per vari motivi, primi tra tutti l'inerzia di amministratori e organi di controllo.
- In termini «pratici», l'adeguatezza sembrerebbe definita come output che gli assetti devono essere in grado di produrre:
- Dal primo paragrafo della «lista di controllo» si possono definire gli Adeguati assetti organizzativi;
- Dal «test pratico» si possono definire gli Adeguati assetti amministrativi e contabili;
- Dall'implementazione degli Adeguati assetti dipende la capacità di produrre i documenti necessari all'accesso alla Composizione negoziata.
- L'adeguatezza degli assetti è inoltre propedeutica alla qualità dell'informazione verso terzi: la capacità di rassicurare gli stakeholder, in particolare il mondo bancario, dello stato di salute del business e della capacità dell'imprenditore di prevedere e governare i rischi cui l'attività è esposta.

Responsabilità in capo all'organo amministrativo – prime pronunce



- 1. Tribunale di Milano, 18 ottobre 2019 & Tribunale di Catania 8 febbraio 2023:
- I. In caso di denuncia ex <u>art. 2409 c.c.</u>, la mancata adozione di adeguati assetti da parte dell'organo amministrativo di un'impresa in crisi costituisce una «**grave irregolarità**» che impone la revoca dell'organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.
- 2. Tribunale di Roma, 24 settembre 2020
- I. L'adeguatezza degli assetti viene valutata nei limiti del principio della *business judgment rule*, ma l'insindacabilità delle scelte di gestione non è assoluto. È responsabile l'amministratore che omette di approntare una struttura organizzativa adeguata, sulla base delle informazioni a disposizione prima del manifestarsi della crisi.

Responsabilità in capo all'organo amministrativo – prime pronunce



3. Tribunale di Cagliari, 19 gennaio 2022

In ipotesi di mancata predisposizione di adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili il tribunale – su richiesta del collegio sindacale, che denunci gravi irregolarità nella gestione degli amministratori – può ordinare all'organo amministrativo di adottarli, nominando un amministratore giudiziario con il compito di esprimersi sulla effettiva adeguatezza delle misure in cui gli assetti predisposti si siano compendiati.

Filo conduttore: mancata implementazione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati sulla base delle informazioni disponibili <u>ex ante</u> costituisce grave irregolarità nella gestione ai sensi dell'art. 2409 c.c.

Organo di controllo – Obblighi di vigilanza e relative responsabilità



Art. 2403 cc – Doveri del collegio sindacale

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione [2623, n. 3] ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile [2423, 2432] adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.»

Art. 2407 cc – Responsabilità [dell'organo di controllo]

«I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente [1292] con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica [2409, 2449].»

Organo di controllo – responsabilità nella tempestiva emersione della crisi



Gli attuali obblighi dell'organo di controllo nel contesto del CCI sono simili a quelli della prima formulazione della norma. Il disposto dell'art. 14 è ora contenuto, con modifiche, nell'art. 25-octies.

Art. 25-octies CCI - Segnalazione dell'organo di controllo

- «1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
- 2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.»



Organo di controllo – responsabilità nella tempestiva emersione della crisi



Nella formulazione originaria del Codice della crisi, vigeva in capo all'organo amministrativo l'obbligo di ricorso alla «Composizione assistita della crisi».

Art. 12 co. 2 CCI – Nozione, effetti e ambito di applicazione [delle procedure di allerta e di composizione assistita]

«Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI» [«può» sembra indicare una facoltà degli amministratori. In realtà, si tratta di un obbligo, considerati i profili di responsabilità in caso di inerzia].

- Art. 14 CCI Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari [provvedere eventualmente all'attivazione del procedimento di composizione assistita]:
- «1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
- 2. [Gli organi di controllo societari [...] hanno l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi] *In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI»*.

Organo di controllo – Sintesi in materia di doveri e responsabilità



I doveri dell'organo di controllo sono indipendenti dal fatto che l'accesso alla composizione negoziata sia ora facoltà esclusiva degli amministratori, essendo venuto meno l'obbligo in capo all'organo di controllo di dare impulso all'OCRI.

Dunque, nell'attuale contesto del Codice della crisi, l'organo di controllo è responsabile di:

- 1. Vigilare che l'azienda sia in condizioni di rilevare tempestivamente lo stato di crisi,
- 2. Segnalare agli amministratori la necessità di attivarsi per perseguire il risanamento.

Il tutto nell'ambito degli obblighi di vigilanza, normalmente disposti ex art. 2403 cc. e delle conseguenti responsabilità.